

BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

B C M
Studio Legale
e Tributario

Circ. n. 3/2023

Perugia, lì 16 ottobre 2023

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: istituzione del Registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio – adempimenti amministrativi di prima comunicazione dei dati.

Gentile cliente,

con la presente richiamiamo la Vs. gentile attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa anticiclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la **comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva** nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del Decreto MIMIT 29.9.2023, ci sarà tempo **fino a lunedì 11 dicembre p.v.** (60 gg dalla data di pubblicazione) per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 D.M. 55/2022: **gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, nonché dei trust e di altri istituti affini, dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica.**

* * *

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

- **persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato** che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica,
- **fondatore**, ove in vita, oppure dai **soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private**.

E istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di **trust e istituti giuridici affini**; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L'adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il "Modello TE" utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l'istanza con firma digitale.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 del Codice civile (**da 103 euro a 1.032 euro**), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link: <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

* * *

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la consulenza ed assistenza specifica eventualmente richiesta.

Simone Bucaioni

